

pagata automaticamente, il Contraente potrà ancora, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluto, richiedere che la polizza venga ridotta o riscattata; l'ammontare della polizza ridotta o del prezzo del riscatto, sarà però determinato all'epoca della richiesta come se tutti i premi fossero stati fino allora pagati, addebitando però al Contraente i premi non pagati coi relativi interessi al saggio legale commerciale.

I valori di riduzione o di riscatto (Cot. n. 2 a, b, c.) sono gli stessi della tariffa N. 10 normale (Car. 3). Vale a dire il capitale ridotto è determinato riducendo il capitale originariamente assicurato nel rapporto del cumulo dei premi pagati al cumulo dei premi pagati; il valore di riscatto è determinato scontando il valore di riduzione al saggio d'interesse composto del 4,25% all'anno per il tempo ancora mancante alla scadenza.

Capitale assicurabile. L'esenzione dalla visita medica, la brevità del periodo di carenza ed infine la clausola di prolungamento automatico, rendono necessaria una notevole limitazione della entità del capitale; si ritiene quindi opportuno